

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TIVULANDIA

#### **Art. 1. Denominazione sede, principi, durata**

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata:

#### **ASSOCIAZIONE CULTURALE TIVULANDIA**

con sede in via Cavour 8/A, 37062 Villafranca di Verona (VR)

2. È data facoltà di trasferire la sede legale, e/o istituire sedi secondarie senza necessità di aggiornare lo Statuto. Le sedi verranno elencate nel Regolamento.

3. L'Associazione è autonoma, apartitica e non persegue fini di lucro, si prefigge finalità di carattere civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. È retta da principi di democraticità, lealtà e mutualità.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forma indiretta.

4. L'associazione avrà durata illimitata.

#### **Art. 2. Finalità**

1. L'associazione si occupa di organizzare eventi ludico/culturali per la valorizzazione delle arti di intrattenimento giapponesi (manga, anime, cosplay, videogames, musica e cultura giapponese) e per il recupero e la salvaguardia della memoria televisiva italiana con particolare attenzione alle sigle televisive del boom degli anime giapponesi in Italia negli anni 70-80-90 .

L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

2. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

- Incontrare cantanti, doppiatori ed altri artisti coinvolti all'epoca nella realizzazione di sigle televisive di cartoni animati di ideazione giapponese;

- Tenere incontri, seminari, workshop con altri appassionati sul tema della diffusione dei cartoni animati giapponesi e sulle loro musiche;

- Scrivere saggi e articoli approfonditi per istruire gli appassionati su tutto ciò che ruota attorno ai cartoni animati giapponesi;

- Organizzare eventi a tema "cosplay", ovvero incontri in location adeguate con invitati in costumi "a tema" per rievocare in modo ludico le emozioni e le atmosfere televisive degli anni 70-80-90;

- Incontri tra appassionati di videogiochi, anime, manga, colonne sonore, cinema e tutto ciò che è "intrattenimento cine-televisivo";

- Realizzazione e diffondere i dischi in vinile a 45 promozionali, a tiratura limitata, contenenti le sigle televisive originali dei cartoni animati giapponesi;

- Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;

- Sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni culturali, in Italia ed all'Estero;

- Sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, trust, vincoli, accordi, contratti;

- Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune per far fronte alle spese di gestione.

### **Art. 3. Soci, Diritti e Doveri, Recesso ed esclusione**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il CONSIGLIO DIRETTIVO. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
  - a) fondatori (coloro che hanno fondato l'associazione, versando nel fondo 50,00 euro cadauno)
  - b) ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
  - c) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
  - d) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
5. La quota associativa è intrasmissibile.
6. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
7. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
8. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
9. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
10. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
11. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto oppure alle norme contenute nel regolamento può essere escluso dall'Associazione.
12. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.  
L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e la decisione è inappellabile
13. L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione.

### **Art. 4. Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. Tutte le spese sostenute da Consiglio Direttivo o dai soci incaricati per compiere le attività preposte, saranno rimborsate utilizzando il fondo comune dell'Associazione, dietro presentazione di rendiconto delle stesse.

### **Art. 5. Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata anche con e-mail, fax o lettera confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

## **Art. 6. *Compiti dell'Assemblea***

1. L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

## **Art. 7. *Validità delle Assemblee***

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti.

## **Art. 8. *Verbalizzazione***

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **Art. 9. *Consiglio Direttivo - Presidente***

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di numero 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, fino a un massimo di 9 membri, ed è costituito sempre da un numero dispari di membri.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

## **Art. 10. *Risorse economiche***

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da, contributi e quote associative, donazioni e lasciti, ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

**Art. 11. Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 12. Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

**Art. 13. Disposizioni finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.